



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n.8/20

Dec. n. 8/20

Il giorno 30 settembre 2020, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 16 settembre 2020, nei confronti di:

- 1) **CORVINO Michele**, nato ad Aversa (CE) il 17.4.1979 e residente in *omissis*, tesserato F.M.I. 2020 con il M.C. "CMV" con tessera n. 20034774;
- 2) **C. S**, - *omissis* - tesserato e licenziato F.M.I. 2020 con il M.C. "CMV" con tessera n. 20228424 e licenza Mini road n. W02562;

incolpati di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 2° ex art. 32 R.M.M.) e ciò in quanto, il primo, CORVINO Michele, padre accompagnatore del pilota C. S., in data 13 settembre 2020, presso il crossodromo di Cascia (PG) "Le Querce", nel corso della manifestazione denominata "Campionato Italiano Minimoto", alle ore 16:15 circa, accedeva nel Parco Chiuso con mascherina abbassata e sigaretta accesa, chiedendo, in stretto dialetto campano e con fare arrogante, se poteva ritirare la moto del figlio. Sentendosi rispondere dal CdGD che nel Parco Chiuso si accede "con mascherina e senza sigaretta" rispondeva in questi termini: "VUO' FA O CAMMURRISTA CU MME? IO VENGO PROPRIU A CHILLU PAESE LA'..." "FAI O GUAPPO CCA' DINTO MA... GUARDAME BUONO 'N FFACCIA: NUN TE FA 'NCUNTRA' FOR 'ACCA..EI CAPIT?". E mentre andava via esclamava: "CHILL COMME A TE ' O SACCIO IO ADDO' HANNA ESSERE MISSE..". Inoltre, nella giornata di sabato 12 settembre, durante le O.P., sul motociclo del CORVINO veniva riscontrato, dal primo Commissario tecnico, telaio di marca differente da quella riportata nella scheda tecnica depositata dal CORVINO stesso in data 11.07.2020. Veniva pertanto richiesto al CORVINO di sottoscrivere una nuova scheda tecnica. Il CORVINO, accompagnato dal figlio, si recava in Segreteria di Gara per sottoscrivere la nuova scheda tecnica visibilmente infastidito e, con fare arrogante, apponeva due scarabocchi, invitando anche il figlio a mettere "uno scippo". All'invito del CdGD a firmare per bene ed a prendere atto di essere in un ambiente dove ci si rispetta vicendevolmente, il CORVINO rispondeva: "STATT CALM!" "IO NUN RISPETT' A NISCIUN EI CAPIT?"».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 16 settembre u.s. dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. ed il rapporto di gara del D.d.G., preposti alla manifestazione di Campionato Italiano Minimoto cod. NAZQU004, svoltasi il 13 settembre 2020 presso il crossodromo "Le Querce" di Cascia (PG), nonché tutti gli atti ulteriormente allegati;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il 28 settembre 2020, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà non è stata esercitata dall'incolpato CORVINO Michele che nulla ha fatto pervenire, nemmeno quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore C.S..

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto presso il crossodromo "Le Querce" di Cascia (PG) il 13 settembre 2020, nel corso della manifestazione sportiva del Campionato Italiano Minimoto, riferisce di fatti di estrema gravità. L'esame della documentazione allegata alla citata segnalazione, acquisita agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dell'incolpato Michele CORVINO, nonché del di lui figlio S. C., a titolo di responsabilità oggettiva *ex art.* 32 R.M.M., in ordine a tali fatti, analiticamente descritti nel relativo capo di incolpazione.

Gli atti ufficiali della gara innanzi citata rappresentano, infatti, con dovizia di particolari, le violazioni poste in essere dall'incolpato Michele CORVINO, quale genitore accompagnatore del proprio figlio, il pilota S. C., partecipante alla

predetta gara. Invero, la disamina di tali atti, tra cui la proposta di sanzione del C.d.G.D., il rapporto del D.d.G, nonché il rapporto della gara predetta, consente di ritenere fondate le contestazioni avanzate in questa sede dalla Procura Federale nei confronti di entrambi gli incolpati, attesa, tra l'altro, la loro provenienza da soggetti fidefacenti e la fede privilegiata di cui gli stessi sono dotati, ai sensi degli artt. 23.3 e 24.7 del R.M.M..

Tra l'altro, quanto ivi rappresentato non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, atteso che gli incolpati non hanno depositato alcuna memoria entro i termini fissati, scegliendo, quindi, deliberatamente, la linea della "non difesa".

Il contegno perpetrato dal CORVINO padre nei confronti del C.d.G.D., sia in occasione della gara del 13.9.2020 (ove risulta egli abbia usato espressioni minacciose verso il predetto Commissario), che nella giornata del sabato precedente (ossia il 12.9.2020, allorquando l'incolpato ha ribadito al C.d.G.D. che lui non avrebbe rispettato nessuno), è da considerarsi certamente scorretto e antisportivo, nonché contrario al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, avendo egli, senza alcun apparente motivo, palesemente dimostrato di non voler osservare alcuna norma di comportamento.

L'incolpato Michele CORVINO, allora, ha violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

II. Ciò posto, questo Giudice ritiene gli incolpati Michele CORVINO e S. C., responsabili degli illeciti loro contestati in questa sede, così come sin qui prospettato e sulla scorta delle ulteriori seguenti considerazioni.

Come detto, è evidente che il Michele CORVINO si sia reso responsabile delle violazioni al R.d.G. contestategli con il capo di incolpazione.

Parimenti, anche l'altro incolpato, figlio del predetto, S. C., deve essere ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 32 R.M.M. della condotta perpetrata dal

proprio genitore e subire le conseguenze di essa. Invero, come è noto, dei comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare ne rispondono anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori (come nel caso di specie), sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili. Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva disciplinato dall'art. 32 R.M.M., investe ogni tesserato (e licenziato) per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

III. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Michele CORVINO ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e gravemente rilevante dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. tenuto - comunque - conto della incensuratezza del suddetto incolpato, ritiene equa nella misura di mesi 9 (nove) di ritiro della tessera federale, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per il 30 giugno 2021), così come ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di un anno. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dal predetto Michele CORVINO, il quale, incurante del ruolo genitoriale ricoperto, ha ritenuto di poter liberamente minacciare gli addetti F.M.I., a suo dire, rei di aver applicato i regolamenti vigenti anche per ciò che riguarda le misure previste per il contrasto del COVID - 19.

Nel contempo, anche all'incolpato S. C., quale soggetto ritenuto oggettivamente responsabile della condotta perpetrata dal proprio genitore-accompagnatore, ai sensi dell'art. 32 R.M.M., va applicata la sanzione inibitoria, seppure in misura ridotta, di ritiro della tessera e della licenza ex art. 29 R.d.G., per il periodo di mesi 6 (sei), con fine pena per il 30 marzo 2021.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 42.1, 45 e 80 del R.d.G., e 32 del R.M.M., dichiara:

1) **CORVINO Michele**, nato il 17.4.1979 ad Aversa (CE) e residente in Castelfranco Piandiscò (AR) alla via Mandri, n. 24/D, tesserato F.M.I. 2020 con il M.C. "CMV" con tessera n. 20034774;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 9 (nove), con fine pena per il 30 giugno 2021;


2) **C. S**, *omissis* - tesserato e licenziato F.M.I. 2020 con il M.C. "CMV" con tessera n. 20228424 e licenza Mini road n. W02562;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei), con fine pena per il 30 marzo 2021;

Depositata il 30 settembre 2020

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Corvino Michele (in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale);
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;

- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Minimoto;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Co. Re. Veneto;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.